Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 18 DEL 11.12.2009

SCUDO FISCALE E ATTIVITÀ ALL'ESTERO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

IL QUESITO

Nella circolare n. 48 del 2009 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le persone fisiche residenti in Italia che hanno svolto prestazioni di lavoro all'estero pur non avendo indicato nulla nel quadro RW di Unico, non hanno la necessità di avvalersi dello scudo fiscale. E' possibile avere un quadro completo della situazione?

* * *

PREMESSA

E' utile, al fine di meglio inquadrare la risposta, riassumere alcuni aspetti salienti della normativa sullo scudo fiscale che riguarda, tra l'altro, anche i contribuenti persone fisiche che detengono attività all'estero ad una data non successiva al 31 dicembre 2008. Condizione necessaria per poter accedere allo scudo fiscale è aver commesso una violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal DL n. 167 del 1990 ed essere residenti in Italia alla data di presentazione della dichiarazione riservata che deve essere prodotta ad un intermediario finanziario nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 dicembre 2009. Occorre pagare una imposta sostitutiva forfetaria del 5% dell'importo regolarizzato. Lo scudo fiscale consente, tra l'altro, di ottenere importanti effetti preclusivi rispetto agli accertamenti fiscali e contributivi, fino a concorrenza dell'importo fatto emergere nella dichiarazione riservata, oltre

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

all'estinzione delle sanzioni di natura amministrativa e di diversi reati tributari, reati penali e societari.

IL MONITORAGGIO FISCALE

Le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero sono disciplinate dal DL n. 167 del 1990 e riguardano tutti i soggetti residenti in Italia: vi è l'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria:

- la consistenza dei propri investimenti all'estero;
- eventuali trasporti all'estero, o dall'estero, di denaro e altre attività effettuate senza il tramite di intermediari residenti, ovvero ricorrendo al c.d. trasporto al seguito del contante.

Ad eccezione delle casistiche del c.d. trasporto al seguito, nel qual caso è necessaria una dichiarazione doganale in base all'articolo 3 e seguenti del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, il predetto monitoraggio fiscale avviene mediante la compilazione del quadro RW nell'ambito del Modello Unico, da presentarsi anche da parte dei soggetti che procedono alla dichiarazione dei redditi mediante il modello 730.

La violazione dell'obbligo di monitoraggio comporta l'applicazione delle relative sanzioni, che in virtù delle recenti modifiche sono stabilite nella misura dal:

- 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della sezione I;
- 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%);
- 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%).

IL MONITORAGGIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

E' fondamentale ricordare che l'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda tutti i contribuenti residenti in Italia, a prescindere dalle concrete modalità con cui si è provveduto ad acquisire le attività all'estero ed anche se le provviste necessarie provengono da redditi sempre regolarmente dichiarati. Dunque, il mondo del lavoro dipendente (che presuppone l'assenza di evasione) non è affatto esonerato dall'obbligo in questione, con la conseguenza che in caso di

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

violazione del monitoraggio si rendono applicabili le sanzioni in precedenza descritte. Ciò spiega, pertanto, la necessità di analizzare l'accesso allo scudo fiscale anche con riferimento ai contribuenti lavoratori dipendenti, che pur non avendo mai evaso il sistema fiscale Italiano, pur ricorrendone i presupposti, non hanno compilato il quadro RW del modello Unico, anche solo per la mancata conoscenza dell'obbligo medesimo.

LAVORATORI ESTERI (AGEVOLATI) E ACCREDITO DEGLI STIPENDI ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 48 del 2009 relativamente ad alcune fattispecie in cui le violazioni al predetto monitoraggio fiscale possono ritenersi, di fatto, giustificate dalle particolari condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa. Il documento di prassi, infatti, prevede quanto segue: si "*ravvisa, tuttavia, la necessità di non penalizzare determinate fattispecie – quali quelle dei lavoratori dipendenti in esame – che si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero*", dovendosi peraltro procedere ad una distinzione tra *"i lavoratori la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di una presunzione assoluta che prescinde dalla ricorrenza o meno dei menzionati requisiti richiesti dall'articolo 2 del TUIR, e i lavoratori per i quali non opera tale presunzione".*

Nella sostanza, la citata circolare n. 48 del 2009, da un lato attenua gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale e dall'altro consente, a determinati soggetti ed a ben precise condizioni, di evitare le conseguenze in termini di sanzioni, potendo procedere ad un semplice ravvedimento operoso in dichiarazione dei redditi, nel prosieguo descritto, senza doversi preoccupare di presentare lo scudo fiscale.

Occorre, però, sottolineare che l'apertura effettuata dall'amministrazione finanziaria riguarda rigorosamente (solo) le seguenti categorie di lavoratori dipendenti:

- di ruolo pubblico in servizio all'estero;
- transfrontalieri;
- di imprese multinazionali.

Altrettanto rigorosi, inoltre, sono i limiti oggettivi circa le attività finanziarie detenute all'estero che possono fruire delle facilitazioni in esame, dovendosi trattare esclusivamente dei <u>depositi e conti correnti all'estero necessari per l'accredito degli stipendi</u>.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti:

- per i dipendenti del ruolo pubblico, gli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale non trovano applicazione limitatamente alle disponibilità detenute all'estero mediante l'accredito degli

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

stipendi o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative e fino a che gli stessi prestano la propria attività all'estero;

- per i c.d. trasfrontalieri e i dipendenti delle multinazionali, invece, vige l'obbligo del monitoraggio degli investimenti detenuti all'estero, potendosi comunque regolarizzare la posizione fiscale con riferimento a tutti gli anni pregressi, presentando la dichiarazione integrativa dei redditi Unico 2009, relativamente al periodo d'imposta 2008 e compilando il modulo RW, Sezione II, in riferimento alla consistenza del deposito e/o conto corrente al 31 dicembre 2008. Si paga la sola sanzione in misura fissa di cui all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (ossia da euro 258 ad euro 2.065), potendo fruire delle riduzioni previste nel caso del ravvedimento operoso (in sostanza, la regolarizzazione avviene mediante il pagamento di 26 euro), se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o non sia ancora stato notificato il questionario relativo alle disponibilità costituite all'estero. Se, invece, non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso poiché sono già iniziati accessi o ispezioni, la sanzione potrà, comunque, essere definita in forma agevolata dal contribuente, usufruendo delle varie riduzioni previste in relazione alle diverse modalità di contestazione della violazione. Anche in tal caso, però, la regolarizzazione agevolata prevista dalla circolare n. 48 del 2009 è limitata a ben precise attività, vale a dire i depositi e i conti correnti su cui sono accreditati gli stipendi e gli altri emolumenti, nonché l'ammontare dei contributi complessivamente versati a forme di previdenza individuale o collettiva organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero e i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari anche di natura non partecipativa.

LAVORATORI ESTERI (NON AGEVOLATI) E ATTIVITÀ ESTERE

In base alle indicazioni contenute nella circolare n. 48 del 2009, i lavoratori che non fanno parte delle tre categorie "privilegiate" (vale a dire la generalità dei lavoratori dipendenti) e che detengono all'estero soltanto i depositi e i conti correnti necessari per l'accredito degli stipendi o di altri emolumenti connessi alla prestazione effettuata, non beneficiano dei predetti chiarimenti di favore. Tali soggetti, quindi, dovranno valutare l'opportunità dello scudo fiscale o, se ne ricorrono le condizioni (disponibilità costituite all'estero solo nell'anno 2008), dell'integrazione del quadro RW in riferimento ad Unico 2009 per l'anno 2008 con il pagamento delle relative sanzioni.

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

Le medesime conclusioni riguardano anche i lavoratori dipendenti che hanno sempre e soltanto eseguito le proprie prestazioni in Italia ma al contempo hanno provveduto ad acquisire attività all'estero. Il mancato monitoraggio delle stesse al ricorrere delle condizioni normative, infatti, espone detti soggetti al relativo sistema sanzionatorio, a nulla valendo la circostanza che le attività in questione siano state regolarmente acquistate con redditi sempre dichiarati in Italia e mediante la canalizzazione degli importi necessari per il tramite di intermediari italiani.
Ciò detto, occorre valutare l'opportunità di integrare il quadro RW di Unico 2009 in riferimento all'anno 2008, pagando la relativa sanzione per ogni sezione non compilata e fruendo della riduzione nella misura di un decimo, oppure procedere allo scudo fiscale nel caso in cui le violazioni in argomento erano già state commesse in periodi precedenti al 2008.

LAVORATORI ESTERI (AGEVOLATI) E ATTIVITÀ ESTERE NON RIFERITE AD ACCREDITO STIPENDI

Per quanto l'Agenzia delle entrate per le categorie di lavoratori dipendenti agevolati prima elencati, abbia previsto una disciplina di favore, non è comunque possibile procedere alla semplice correzione del quadro RW e al pagamento della sanzione fissa in riferimento alle altre attività detenute all'estero da parte dei lavoratori dipendenti (agevolati) richiamati dalla circolare n. 48 del 2009.
È evidente, infatti, che se i soggetti in questione hanno impiegato le disponibilità detenute nei depositi e nei conti correnti esteri per l'acquisizione di altre attività finanziarie estere (titoli, partecipazioni) o per investimenti patrimoniali all'estero (immobili) attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia, l'obbligo di compilazione del modulo RW permane intatto. Dunque, non è sufficiente la semplice correzione del quadro RW ed il pagamento della sanzione in misura fissa, salvo che l'obbligo del monitoraggio fiscale è maturato solo in riferimento al 31 dicembre 2008. Solo in quest'ultimo caso possono optare per il ravvedimento operoso ed indicare nel quadro RW di Unico 2009 la consistenza degli investimenti all'estero, pagando la relativa sanzione del 10% nella misura ridotta di un decimo.
Laddove, invece, le violazioni sono già maturate in riferimento ad annualità antecedenti al 2008, è conveniente sul piano economico ricorrere allo scudo fiscale e pagare esclusivamente l'imposta sostitutiva del 5%.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Articolo 13 bis del DL n. 78 del 2009; DL n. 167 del 1990; D. Lgs. N. 195 del 2008; Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 2009; Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48 del 2009;

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA
Tel. 06.5964901 - Fax. 06.5405012
Piva 06787981007 - CF 97237810581
Iscritta al n° 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49 del 2009; Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 2009.

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca